

## REGOLAMENTO (CE) N. 1788/2001 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2001

**che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario stabilire una procedura per coordinare a livello comunitario taluni controlli sulle importazioni da paesi terzi di prodotti destinati ad essere commercializzati con l'indicazione del metodo di produzione biologico.
- (2) Per i prodotti importati conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, il contenuto del certificato di controllo è previsto in detto articolo. Non sono previste disposizioni per le importazioni effettuate nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Pertanto è necessario estendere l'uso di tale certificato ai prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, onde garantire che tali prodotti sono stati elaborati conformemente a norme di produzione equivalenti a quelle previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e sono stati sottoposti a misure di controllo di efficacia equivalente a quella delle misure previste dagli articoli 8 e 9, e che tali misure di controllo sono state regolarmente ed efficacemente applicate nel paese terzo considerato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione <sup>(3)</sup> ha istituito un certificato di controllo che deve scortare i prodotti importati da paesi terzi a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. A fini di chiarezza, il summenzionato regolamento (CEE) n. 3457/92 deve essere sostituito dal presente regolamento.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime di controllo istituito dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e dal relativo allegato III, parti B e C.
- (5) Il presente regolamento si applica ferme restando le disposizioni comunitarie in materia doganale e le altre disposizioni che disciplinano le importazioni di prodotti

di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 destinati ad essere commercializzati nella Comunità.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento definisce le modalità d'applicazione relative al certificato di controllo previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e alla presentazione di tale certificato per le importazioni effettuate in conformità con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:
  - prodotti non destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità tal quali o previa trasformazione,
  - prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio <sup>(4)</sup>, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali. Tuttavia, il regolamento si applica ai prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma degli articoli 39 e 43 del regolamento (CEE) n. 918/83.

*Articolo 2*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «certificato di controllo»: il certificato di controllo relativo ad una spedizione previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91 e all'articolo 3, all'articolo 4 e all'allegato I, del presente regolamento;
- 2) «spedizione»: il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di controllo, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo;
- 3) «verifica della spedizione»: la verifica operata dalle competenti autorità nazionali sul certificato di controllo in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché, qualora dette autorità lo ritengano opportuno, sui prodotti stessi per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti del regolamento (CEE) n. 2092/91;

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 63 del 3.3.2001, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 56.<sup>(4)</sup> GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.